



C O M U N E D I V E N T I C A N O
Provincia di Avellino

COPIA Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 13 Del 29-04-2016

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:40 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti:

DE NISCO LUIGI	P	NARDONE PIERA	P
ADDONIZIO PASQUALE	P	MARANO ORAZIO	P
COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE	P	PETRIELLO GIOVANNA	P
DE NISCO SABATO	A	CIARCIA GIUSEPPE	P
NUZZOLO AUGUSTO	P	COLANTUONI GERARDO	A
CIARCIA BARBARA	P		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr.ssa CIARCIA BARBARA,

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), a partire dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

Verificato che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Evidenziato che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo nr. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 504;

Rilevato che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del Decreto Legislativo nr. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

Preso atto altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

Rilevato che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e del successivo Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

Preso atto che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

Vista l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

Evidenziato che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato nonché tutte le ulteriori agevolazioni prevista dal regolamento IUC;

Atteso che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Rilevato altresì che la medesima disposizione statuisce: "Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";

Considerato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

Verificato che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille";

Vista la legge n. 208 del 28/12/2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Richiamato l'art.1, comma 13 della suindicata legge che recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i tomini da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34."

Considerato che le aliquote IMU da applicare per l'anno 2016 sono le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze	Esente
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii.	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali e strumentali	2 per mille
Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo di possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale IAP	Esenti

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2016, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.;

Evidenziato che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell 'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unit à immobiliare"*.

Considerato che è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);

Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell' 1 per mille;

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *"spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell' apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attivit à nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica – Cap. 1937	€ 160.000,00
Cura del verde pubblico – Cap.1943	€ 1.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)Cap. 1928	€ 6.000,00
Servizi di polizia locale Cap. 1265	€ 2.000,00
Servizio di protezione civile	€ 0,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio – Cap. 1806	€ 4.000,00
TOTALE	€ 173.000,00

Ritenuto opportuno confermare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C. - TASI), da applicare per l'anno 2016, come di seguito indicato:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L 214/2011	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.201/11,convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii.	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati - Aree fabbricabili	1,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Vista la legge n. 208 del 28112/2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016);

Ritenuto pertanto, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota che disciplina la IUC - IMU- TASI per l'anno 2016;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 degli Enti Locali è stato differito al **30 Aprile 2016**;

Visto gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

P R O P O N E

DI CONFERMARE , per l’anno 2016, le aliquote IMU e TA.SI. da applicare come alle tabelle seguenti:

Aliquote I.M.U. anno 2016:

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esente
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali e strumentali	2 per mille
Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo di possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale IAP	Esenti

Tributo sui servizi indivisibili (TA.SI.) anno 2016:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L 214/2011	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1,A/8 A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art.13, comma 2 D.L.201/11,convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati-Aree fabbricabili	1,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

DI CONFERMARE altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL Presidente dr.ssa Ciarcia Barabara invita il Cons. Nuzzolo Augusto – Assessore al Bilancio, a relazionare sull'argomento.

IL CONSIGLIERE NUZZOLO AUGUSTO relaziona sull'argomento specificando che vi è stata una conferma delle aliquote IMU e TA.SI. in quanto atto dovuto perché la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha disposto il divieto di innalzamento delle aliquote, ad esclusione della TA.RI.

INTERVIENE il CONS.CIARCIA GIUSEPPE (minoranza consiliare) il quale, riferisce che, per quanto concerne la TA.SI., nel dato riportato dal Cons. Nuzzolo appare calcolata in base al consumo di energia elettrica dello scorso anno, su un solo consumo energetico e non in riferimento a tutti gli edifici di proprietà comunale, soprattutto considerando l'edificio Scuole elementari, interessato dai lavori di efficientamento energetico e funzionale, chiede di conoscere i termini dell'eventuale risparmio di spesa e quindi chiede come sia possibile che esso non sia diminuito, con conseguente risparmio di spesa per le casse comunali.

IL CONSIGLIERE NUZZOLO Augusto risponde dicendo che ,a seguito della realizzazione dell'impianto geotermico presso le Scuole Elementari, si avrà un risparmio in bolletta di c.ca € 300,00/400,00 mensili e quindi con un risparmio annuo di c.ca € 4000,00/5000,00, e anche per quanto riguarda le bollette SI.DI.GAS. si prevede un risparmio,in quanto il gas per il riscaldamento non verrà usato, ma che il dato in questa fase, non può essere ribaltato in bilancio, si cercherà di recepire questi risparmi sul bilancio di previsione ma in via prudenziale.

INTERVIENE il CONS. ADDONIZIO PASQUALE che specifica che alcuni impianti, come ad esempio quello realizzato presso l'edificio sede dell'Istituto comprensivo, devono ancora essere messi in rete.

PRENDE la parola il Sindaco per ribadire quanto affermato dal Consigliere Addonizio P. e precisare che l'amministrazione sta provvedendo a rilevare i risparmi sui consumi degli impianti relativi alla Piscina Comunale e alla Scuola Media. Inoltre afferma che c'è la possibilità di utilizzare l'energia elettrica prodotta in più dagli impianti installati, anche per la pubblica illuminazione, con le modalità non dello scambio sul posto, ma con le modalità dello scambio c.d. remoto , quindi invece di vendere all'ENEL l'energia in esubero prodotta dagli impianti comunali, si potrà utilizzarla sugli stessi impianti pubblici. Solo quando saremo riusciti a fare tutto ciò, potremo disporre del dato effettivo e del risparmio complessivo di spesa.

IL CONSIGLIERE CIARCIA GIUSEPPE (minoranza consiliare) riprende il suo intervento dicendosi contento di registrare dati positivi e richiama l'attenzione dei presenti sul mutuo della Piscina Comunale dove l'ente sta pagando € 19.000,00 annui e quindi, detratto il risparmio atteso di c.ca € 4.000,00 si è sotto di €. 15.000,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), a partire dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

Verificato che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamento due distinti presupposti:

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Evidenziato che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo nr. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 504;

Rilevato che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del Decreto Legislativo nr. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

Preso atto altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

Rilevato che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e del successivo Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

Preso atto che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/I, A/8 ed A/9;

Vista l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012 che dispone, ai

soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

Evidenziato che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/I, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato nonché tutte le ulteriori agevolazioni prevista dal regolamento IUC;

Atteso che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Rilevato altresì che la medesima disposizione statuisce: "Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";

Considerato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

Verificato che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille";

Vista la legge n. 208 del 28/12/2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Richiamato l'art.1, comma 13 della suindicata legge che recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- d) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- e) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- f) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i tomini da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34".

Considerato che le aliquote IMU da applicare per l'anno 2016 sono le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze	Esente
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii.	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali e strumentali	2 per mille
Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo di possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale IAP	Esenti

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2016, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.;

Evidenziato che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: "nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell 'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

Considerato che è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);

Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell' 1 per mille;

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *"spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell' apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica – Cap. 1937	€ 160.000,00
Cura del verde pubblico – Cap.1943	€ 1.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)Cap. 1928	€ 6.000,00
Servizi di polizia locale Cap. 1265	€ 2.000,00
Servizio di protezione civile	€ 0,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio – Cap. 1806	€ 4.000,00
TOTALE	€ 173.000,00

Ritenuto opportuno confermare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili(I.U.C. - TASI), da applicare per l'anno 2016, come di seguito indicato:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L 214/2011	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.201/11,convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii.	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati - Aree fabbricabili	1,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Vista la legge n. 208 del 28/12/2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016);

Ritenuto pertanto, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota che disciplina la IUC - IMU- TASI per l'anno 2016;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 degli Enti Locali è stato differito al **30 Aprile 2016**;

Visto gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario Ass. Nuzzolo Augusto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7 – contrari n. 2 (Consiglieri Petriello Giovanna e Ciarcia Giuseppe:minoranza consiliare) - Astenuti n. 0;

D E L I B E R A

DI CONFERMARE , per l’anno 2016, le aliquote I.M.U. e TA.SI. da applicare come alle tabelle seguenti:

Aliquote I.M.U. anno 2016:

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esente
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali e strumentali	2 per mille
Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo di possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)	Esenti

Tributo sui servizi indivisibili (TA.SI.) anno 2016:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L 214/2011	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1,A/8 A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art.13, comma 2 D.L.201/11,convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati-Aree fabbricabili	1,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

DI CONFERMARE altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

Con successiva e separata votazione palese, con voti favorevoli n. 7 – contrari n. 2 (Consiglieri Petriello Giovanna e Ciarcia Giuseppe:minoranza consiliare) - Astenuti n. 0, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del t.u.o.e.l. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarita' contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere Favorevole di regolarita' tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to Dr.ssa CIARCIA
BARBARA

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SERRELLI ALBERICO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- La presente deliberazione rimane affissa all'albo pretorio on line del sito web istituzionale del Comune di Venticano per giorni 15 consecutivi, a decorrere dal 12-05-2016, come prescritto dall'art.124 – comma 1 - D.Lg.vo 267/2000

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SERRELLI ALBERICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venticano li 12-05-2016

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SERRELLI ALBERICO